

REGOLAMENTO CONTRIBUTI PER LA COSTITUZIONE DI RETI D'IMPRESA

SOMMARIO

- Art. 1 – Finalità, fondi a disposizione e regime applicabile**
- Art. 2 – Requisiti generali di ammissibilità**
- Art. 3 – Spese ammissibili**
- Art. 4 – Modalità di presentazione della domanda e termini**
- Art. 5 – Procedimento**
- Art. 6 – Inammissibilità**
- Art. 7 – Controlli**
- Art. 8 – Privacy**
- Art. 9 – Ricorso**
- Art. 10 – Norma transitoria**

Art. 1 – Finalità, fondi a disposizione e regime applicabile

La Camera di Commercio di Lucca, nel promuovere ogni forma di aggregazione tra imprese, valorizza e diffonde la costituzione delle Reti di impresa, strumenti idonei ad aumentare la competitività, l'efficienza, le potenzialità delle singole aziende che vi fanno parte. Tali attività rientrano nell'ambito delle funzioni promozionali svolte dal sistema camerale ed in un preciso quadro regionale e nazionale di sensibilizzazione ed assistenza, anche finanziaria, il cui obiettivo principale consiste nel favorire la costituzione dei contratti di Rete.

L'intervento è erogato in base alle disponibilità previste dal bilancio camerale, fino ad esaurimento dei fondi, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, ed è erogato in regime de minimis. Gli importi massimi degli aiuti concedibili in tale regime ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali (quello in corso alla data di concessione dell'aiuto e i due precedenti) sono:

- € 200.000,00 per le imprese che non operano in uno dei settori sotto indicati (Regolamento CE 1407/2013);
- € 100.000,00 per le imprese che operano nel settore dei trasporti su strada (Regolamento CE 1407/2013);
- € 15.000,00 per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli (Regolamento CE 1408/2013);
- € 30.000,00 per le imprese operanti nei settori della pesca e dell'acquacoltura (Regolamento CE 875/2007);
- € 500.000 nel caso di compensazioni di oneri di servizio pubblico a favore di imprese affidatarie di un SIEG (Regolamento 360/2012).

I limiti previsti comprendono qualsiasi contributo accordato da qualsiasi ente pubblico quale aiuto de minimis, indipendentemente dalla sua forma e dagli obiettivi, ai sensi dei sopraccitati Regolamenti.

Il rappresentante della rete dovrà assicurarsi che siano rispettate, per ogni impresa beneficiaria finale dell'aiuto, le condizioni previste dalla regola de minimis.

Art. 2 – Requisiti generali di ammissibilità

Sono ammessi al beneficio del contributo camerale i contratti di Rete che:

1. aggregano almeno 3 imprese;
2. la cui maggioranza assoluta delle imprese sottoscrittrici originarie del contratto abbia sede legale e/o operativa in provincia di Lucca.

Sono ammesse al beneficio del contributo camerale Le Reti di impresa, le cui imprese aderenti sottoscrittrici del contratto possiedano i seguenti requisiti, che devono permanere almeno fino al momento della concessione del contributo:

- in regola con il pagamento del diritto annuale;
- attive e in regola con la comunicazione di inizio attività e con le abilitazioni previste per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
- senza protesti a carico per vaglia cambiari, tratte accettate, assegni;
- che non siano in stato di liquidazione coatta o volontaria, fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, o non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni;
- non beneficiarie di altri aiuti pubblici a valere sulle medesime spese ammissibili sostenute;
- non controllate e/o partecipate da aziende pubbliche;
- non destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che abbia dichiarato un aiuto incompatibile o illegale con il mercato comune, come disposto dall'Art. 1 par. 6 a) del Reg. (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008;
- che abbiano provveduto al saldo di somme dovute a qualsiasi titolo alla Camera di Commercio di Lucca, a Lucca Promos scrl o a Lucca Intec.

Art. 3 – Spese ammissibili

Sono ammesse al beneficio le seguenti spese:

1. di consulenza per la redazione del contratto di rete;
2. notarili per la redazione dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata;

3. di iscrizione al Registro delle imprese del contratto di rete sostenute da ciascun partecipante/sottoscrittore originario del contratto stesso.

Si specifica, a tale proposito che:

- che l'entità del contributo camerale è calcolata sulle fatture di spesa ammissibili al netto dell'IVA e che tutte le somme indicate si riferiscono all'imponibile;
- il contributo massimo erogabile per ciascuna domanda è di € 6.000,00 ed il contributo non può superare il tetto massimo del 50% delle spese ammissibili;
- che i pagamenti devono essere effettuati a mezzo bancomat, bonifici, carte di credito o assegni non trasferibili.

Art. 4 – Modalità di presentazione della domanda e termini

Le domande devono essere compilate ed inviate alla Camera di Commercio di Lucca, esclusivamente tramite la piattaforma Web Telemaco (<http://webtelemaco.infocamere.it>) - Servizi e-gov - Contributi alle imprese, seguendo le modalità di compilazione, di salvataggio e di firma dei file disponibili sul sito web camerale www.lu.camcom.it/content.php?p=1.11. I documenti da allegare alla pratica sono i seguenti:

- **Modello base** generato dal sistema, firmato digitalmente dal rappresentante della rete o dal soggetto delegato;
- **Allegati al modello base** firmati digitalmente dal rappresentante della rete o dal soggetto delegato:
 1. modulo di domanda + autocertificazioni
 2. unico documento pdf contenente:
 - copia delle fatture;
 - copia dei documenti di pagamento delle spese sostenute (bonifici, assegni o altra documentazione bancaria da cui risulti la relativa uscita);
 - copia del contratto di rete;
 3. eventuale procura a soggetto intermediario + copia del documento di identità del rappresentante della rete;
 4. eventuale dichiarazione de minimis per ognuna delle imprese beneficiarie.

La domanda deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di iscrizione al Registro delle imprese dell'ultima impresa che, in ordine cronologico, fa parte delle imprese sottoscrittrici originarie del contratto di Rete. Per le Reti d'impresa costituite prima del 13/03/2012 (termine di decorrenza dell'efficacia ed esecutività del presente Regolamento), il termine dei 60 giorni non si applica.

Art. 5 - Procedimento

Il procedimento amministrativo inizia con la data di ricezione della domanda, che coincide con la data di protocollazione: il richiedente riceve notifica di avvenuta ricezione e di avvio del procedimento.

Il Responsabile del Procedimento è Federica Ramacciotti – Ufficio Sviluppo Imprenditoriale (telefono, fax, mail: <http://www.lu.camcom.it/contatti.php>).

In caso di domanda incompleta o irregolare e di domanda non sanabile, l'ufficio sospende il procedimento e richiede contestualmente l'integrazione o la regolarizzazione della domanda e, nel caso di non sanabilità, comunica i motivi che ne impediscono l'accoglimento. Il richiedente ha 15 giorni di tempo, decorrenti dalla ricezione della comunicazione tramite PEC, per produrre integrazioni, chiarimenti, osservazioni: decorso inutilmente tale termine, la domanda è dichiarata inammissibile. Nel caso di irregolarità non sanabile, dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Il procedimento si conclude entro 60 giorni dalla data di avvio dello stesso:

- la conclusione positiva dell'istruttoria comporterà la concessione del contributo e la sua successiva liquidazione;
- la conclusione negativa dell'istruttoria comporterà la dichiarazione di inammissibilità o di revoca del contributo, secondo le specifiche previste dall'Art. 6.

Art. 6 – Inammissibilità

Sono dichiarate inammissibili, con comunicazione tempestivamente inviata al richiedente, le domande:

- presentate da imprese che non hanno i requisiti di ammissibilità di cui all'Art. 2;
- aventi ad oggetto spese non riconosciute ai sensi dell'Art. 3;
- presentate con modalità diversa oppure presentate fuori dal termine di cui dall'Art. 4;
- mancanti dell'integrazione della documentazione di cui all'Art. 4, richiesta in sede di regolarizzazione della domanda;
- a seguito dell'accertamento dell'esito negativo dei controlli a campione o della mancata esibizione dei documenti originali, secondo quanto previsto dall'Art. 7.

Art. 7 – Controlli

L'ufficio incaricato dall'attività istruttoria, secondo il disposto dell'Art. 71 del D.P.R. 445/2000, controlla la regolarità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio (rese ai sensi dell'Art. 47 del D.P.R. 445/2000) come previsto dall'Art. 7 del Regolamento Disciplinante l'attività Amministrativa e i Procedimenti Amministrativi della Camera di Commercio di Lucca, riservandosi di richiedere l'esibizione dell'originale della documentazione di spesa allegata dai richiedenti o eventuale documentazione aggiuntiva.

Ai sensi degli Artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il beneficiario decade dai benefici eventualmente conseguenti alla concessione del contributo ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera, ferme restando le sanzioni penali previste dallo stesso decreto.

La Camera di Commercio di Lucca procederà, altresì, alla revoca delle agevolazioni qualora risulti l'impossibilità di effettuare i controlli di cui sopra per cause imputabili all'impresa.

In caso di revoca del finanziamento, le eventuali somme erogate dalla Camera di Commercio di Lucca dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali.

Art. 8 – Privacy

La Camera di Commercio di Lucca informa che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la domanda di finanziamento viene resa e in conformità ad obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria: il trattamento non richiede il consenso dell'interessato ai sensi dell'Art. 18 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e il rifiuto di fornirli comporterà l'impossibilità di proseguire con l'istruttoria della domanda. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ad autorità pubbliche nazionali e comunitarie, in conformità alla normativa sugli Aiuti di Stato. L'interessato potrà esercitare i diritti specificatamente previsti all'Art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Lucca.

Art. 9 - Ricorso

Avverso la decisione negativa o di parziale accoglimento della richiesta, può essere proposto ricorso al TAR od, in alternativa, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg. dalla data di ricezione della comunicazione.

Art. 10 – Norma transitoria

Il presente Regolamento entra in vigore a far data dal 1° luglio 2014.